

Codice A1816B

D.D. 3 luglio 2020, n. 1709

P.I.6522 - CNME63 - Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per regolarizzazione ed adeguamento dell' attraversamento, con tubazione rete gas metano staffata al ponte della S.P. 54, del Fiume Bormida nel Comune di Monesiglio (CN) Richiedente: Soc. 2i Rete Gas Spa - Via Alberico Albricci n. 10 - 20122 MILANO



ATTO DD 1709/A1816B/2020

DEL 03/07/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: P.I.6522 – CNME63 – Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per regolarizzazione ed adeguamento dell' attraversamento, con tubazione rete gas metano staffata al ponte della S.P. 54, del Fiume Bormida nel Comune di Monesiglio (CN)

Richiedente: Soc. 2i Rete Gas Spa – Via Alberico Albricci n. 10 – 20122 MILANO

In data 08/05/2020, con nota prot. n. 22885/A1816B, la Soc. 2i Rete Gas Spa con sede legale in Via Alberico Albricci n. 10 – 20122 MILANO, ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica e la concessione demaniale per la regolarizzazione ed adeguamento dell'attraversamento con tubazione rete gas metano staffata al ponte della S.P. 54 sul Fiume Bormida nel Comune di Monesiglio (CN), comportante l'occupazione di area appartenente al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'Arch. Marco Bellei con Studio in Torino, in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 ed al Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i. e consistente in:

- attraversamento con nuova tubazione rete gas metano staffata all'impalcato del ponte della S.P. 54 sul lato valle del manufatto, in sostituzione della tubazione esistente posta sul lato di monte (rif. C.T. al F°8).

Con nota prot. n. 24958/A1816B del 21/05/2020 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014.

In data 15/05/2020 con Pec acquisita al prot. n. 23324 la Soc. 2i Rete Gas Spa ha comunicato, a seguito di una fuga di gas, la necessità di eseguire immediatamente con un Pronto Intervento la

sostituzione della condotta esistente, gravemente ammalorata e staffata sul lato di monte del ponte, mediante la posa di una nuova condotta staffata sul lato di valle come da progetto presentato.

In data 21/05/2020 con nota n. 25182 il Settore ha espresso il proprio nulla osta all'esecuzione dei lavori di pronto intervento proposti al fine di assicurare la continuità del pubblico servizio.

L'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Monesiglio (Pubblicazione n. 154/2020 dal 20/05/2020 al 4/06/2020) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta come risulta dalla relata di pubblicazione pervenuta in data 26/06/2020 acquisita al prot. n. 31996

VISTA la D.D. n.431/A18000 del 23/02/2016 con cui sono state approvate le modalità di semplificazione per il rilascio dell'autorizzazione idraulica e della concessione demaniale per l'attraversamento di corsi d'acqua demaniali con linee tecnologiche ed infrastrutture lineari a rete su manufatti esistenti.

CONSIDERATO che a seguito del sopralluogo eseguito da parte di funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi ed a seguito dell'istruttoria degli atti progettuali si evince che la regolarizzazione, con spostamento della condotta esistente sul lato di valle del ponte, dell'attraversamento in argomento non modifica né riduce l'attuale sezione utile di deflusso del corso d'acqua e pertanto l'intervento può essere ritenuto ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Fiume Bormida.

CONSIDERATO che la Provincia di Cuneo, l'Ente proprietario del ponte sul fiume Bormida, ha autorizzato i lavori di dismissione della tubazione gas esistente sul lato di monte del ponte e la contestuale posa di nuova tubazione staffata sul lato di valle del medesimo, come risulta dalla nota pervenuta in data 29/05/2020 (ns prot 26598);

DETERMINATO il canone annuo in Euro 188,00 (centottantotto/00), ai sensi della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dalla tabella allegato A di cui all'art. 56 della L.R. n. 19 del 17/12/2018 aggiornata con D.D. 206/A1801A del 24/01/2019;

CONSIDERATO l'esito favorevole dell'istruttoria, è pertanto possibile rilasciare la concessione per anni diciannove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;

CONSTATATO che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;

- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i.;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la D.D. n. 431 del 23/02/2016

determina

1 - di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, la Soc. 2i Rete Gas Spa a mantenere, previa esecuzione dei lavori di spostamento sul lato di valle, l'attraversamento con tubazione rete gas metano staffata al ponte della S.P. 54 sul Fiume Bormida in Comune di Monesiglio (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza é pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- c. la condotta dismessa sul lato di monte dovrà essere completamente rimossa dall'impalcato; le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- d. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- e. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni uno**, a far data dalla presente Determinazione, con la condizione che, una volta iniziati i lavori, gli stessi dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- f. il committente delle opere dovrà comunicare via PEC a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- g. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto

mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- h. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- i. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- j. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- k. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;

2 - di concedere alla medesima società, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., l'occupazione dell'area demaniale con un attraversamento staffatto a ponte esistente di proprietà della Provincia di Cuneo

3 - di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione;

4 - di accordare la concessione per la durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione e pertanto fino alla scadenza del 31/12/2038, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

5 - di stabilire che il canone annuo, determinato in euro 188,00 (centottantotto/00) e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;

6 - di dare atto che l'importo di Euro 1.981,00 (millenovecentottantuno/00) a titolo di indennizzi/canone anni 2010/2020 (di cui €188,00 canone anno 2020) sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2020;

7 - di richiedere la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dagli artt. 10 e 12 del Regolamento Regionale;

8 - di dare atto che, l'importo di Euro 376,00 (trecentosettantasei/00) versato per la costituzione di cauzione infruttifera a titolo di garanzia degli obblighi di concessione sarà accertato sul capitolo 64730/2019 ed impegnato sul capitolo 442030 del bilancio 2020.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Montagna , Foreste, Protezione Civile,

Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale di Cuneo

Schema Disciplinare di concessione per occupazione sedime demaniale (Servitù)

CNME63 – P.I.6522

Rep. n° _____ del _____

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per la regolarizzazione ed adeguamento dell' attraversamento, con tubazione rete gas metano staffata all'impalcato del ponte della S.P. 54 (rif. C.T. F°8), del Fiume Bormida nel comune di Monesiglio (CN).

Richiedente: Soc. 2i Rete Gas Spa con sede legale in _____ –
_____ (P.IVA _____) _____ nella _____ persona _____ di
_____ nato _____ a _____ il _____
_____, in qualità di _____.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto, ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 06/12/2004, n.14/R e s.m.i., sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale per la regolarizzazione ed adeguamento di un attraversamento, con tubazione rete gas metano staffata all'impalcato del ponte della S.P. 54 (rif. C.T. F°8), sul Fiume Bormida nel comune di Monesiglio (CN) come indicato negli elaborati grafici allegati a far parte integrante del presente disciplinare.

La concessione demaniale è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 – Autorizzazione Idraulica.

Ai soli fini idraulici, l'opera dovrà essere realizzata secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza che si allegano al presente disciplinare vistati dal Settore, subordinatamente all'osservanza delle condizioni di cui alla D.D. n. _____ del _____ di autorizzazione idraulica ed approvazione dello schema del presente atto.

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario **per anni diciannove** e pertanto con scadenza al **31 dicembre 2038**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.P.G.R. n.14/R e s.m.i.. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 4 – Obblighi del concessionario.

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante il suo uso. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i.. Il concessionario, qualora alla scadenza

della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione del manufatto ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, del manufatto la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 – Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone annuo è fissato nella misura di **Euro 188,00 (centottantotto/00)**. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 – Deposito cauzionale.

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione pari a due annualità del canone, per un importo di **Euro 376,00 (trecentosettantasei/00)**. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art 7 – Spese per la concessione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8– Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del D.P.G.R. n.14/R/2004.

Art. 9 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede sita in Via Alberico Albricci n. 10 – 20122 MILANO

Il presente atto vincola fin d’ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l’Amministrazione regionale solo dopo l’esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, _____

Firma del concessionario

per l’Amministrazione concedente

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(Arch. Graziano VOLPE)

lm/rb